

Legge Regionale 28 marzo 2000, n. 7 (1)

**“Disposizioni Finanziarie e Tariffarie Regionali in materia di Trasporti”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1**

*Modalità di erogazione degli interventi finanziari dello Stato.*

1. La Giunta Regionale eroga alle Aziende di trasporto pubblico aventi titolo il contributo decennale dello Stato di cui al comma 2 e al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 1995, n. 204, in quote proporzionali ai rispettivi disavanzi di esercizio 1987-1993, osservando le prescrizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dello stesso articolo della medesima legge.

2. Le Aziende pubbliche di trasporto conguagliano, ai sensi del comma 14 dell'articolo 1 del D.L. n. 98/95 coordinato con la legge di conversione n. 204/95, il contributo ad esse assegnato con le Province ed i Comuni che, nella qualità di proprietari o concedenti, hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi.

3. Le Province ed i Comuni proprietari e concedenti delle Aziende Pubbliche di trasporto che, ai sensi dell'art.2 del testo del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 1990, n. 403, nonché del testo del decreto legge 19 dicembre 1992, n. 485, coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 1993, n. 32, hanno contratto o intendono contrarre mutui per il ripiano dei residui disavanzi di esercizio 1987-1993, possono chiedere alla Giunta Regionale di utilizzare i contributi assegnati alle Aziende, ai sensi del comma 1, per il pagamento delle annualità di ammortamento.

**Art. 2**

*Interventi finanziari regionali a favore delle Aziende private concessionarie di autolinee di competenza regionale o comunale e delle Gestioni Commissariali Governative concessionarie di autolinee di competenza regionale.*

1. La Giunta Regionale assume, ai sensi dell'articolo 2-bis del testo del D.L. n. 310/90 coordinato con la legge n. 403/90, nonché del testo del D.L. n. 485/92 coordinato con la legge n. 32/93, a carico del bilancio regionale, un mutuo decennale di importo complessivo di lire 181 miliardi, da destinare ad interventi finanziari in favore delle Aziende private concessionarie di autolinee di competenza regionale o comunale e delle Gestioni Commissariali Governative, per il parziale riassorbimento dei residui disavanzi di esercizio 1987/1993, come rideterminati in conformità al comma 5 dell'art. 1 del testo del D.L. n. 98/95, coordinato con la legge n. 204/95. Il contributo, di cui al comma 2 del D. L. del 1° aprile 1995, n. 98, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 204, così come dettato dal comma 8 del succitato Decreto Legge, è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 gli Enti proprietari non hanno provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani di riassorbimento approvati.

2. Per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, le Aziende private di trasporto e le Gestioni Governative e Regionali interessate inoltrano apposita istanza di richiesta in carta legale, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di corredare l'istanza stessa

per ciascun anno dal 1987 al 1993 di apposita dichiarazione attestante il disavanzo maturato ed i contributi regionali percepiti.

3. Gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono attuati come segue:

a) per le Aziende private di trasporto e le Gestioni Commissariali Governative e Regionali di cui al comma 1, limitatamente alla quota pari al 40% del totale dei disavanzi 1987-1993, come rideterminati in conformità al comma 5 dell'art. 1 del testo del D.L. n. 98/95, coordinato con la legge di conversione n. 204/95;

b) per le Aziende private di trasporto escluse dalla contribuzione dello Stato ed in esercizio al 31 dicembre 1993, le quali certificano disavanzi dagli anni 1987 al 1993, per una quota pari all'ammontare del totale dei disavanzi riferiti all'accantonamento per il T.F.R., rideterminato con le modalità di cui al comma 5 del testo del D.L. n. 98/95 coordinato con la legge di conversione n. 204/95;

c) per le Aziende private concessionarie di autolinee regionali per il trasporto delle maestranze negli opifici industriali in applicazione delle LL. RR. 25 gennaio 1983, n. 16, e 15 marzo 1984, n. 13, escluse dalla contribuzione dello Stato ai sensi dei commi 9 e 10 dell'articolo 1 del testo del D.L. n. 98/95, coordinato con la legge di conversione n. 204/95, per una quota pari al 70% del totale dei disavanzi di esercizio dagli anni 1987-1993, rideterminati con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 1 del testo del D.L. n. 98/95, coordinato con la legge di conversione n. 204/95.

4. Per le Gestioni Commissariali Regionali è prevista la copertura del disavanzo di lire 20 miliardi relativo agli anni 1987-1993, previa certificazione dei Bilanci relativi agli stessi anni da parte dei competenti uffici regionali.

5. Uno o più soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 88, nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore ai Trasporti, esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati risultanti dai bilanci delle Aziende private di trasporto per gli esercizi 1987-1993.

6. Gli onorari, vistati dai rispettivi ordini professionali, sono a carico del Bilancio Regionale.

#### **Art. 3**

##### *Recuperi*

1. In sede di liquidazione degli interventi finanziari alle Aziende di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2, la Giunta Regionale recupera le quote di trattamento di fine rapporto, poi denominate "quote T.F.R.", del personale in attività di servizio trasferito, ancorché coattivamente, ad altre Aziende di trasporto pubblico.

2. Le quote di cui al comma 1 vengono erogate direttamente alle Aziende subentrate, previa esibizione della certificazione sull'entità delle quote T.F.R. maturate dal personale per il periodo antecedente al trasferimento.

3. La Giunta Regionale utilizza le quote di contributo non erogate, di cui agli articoli 1 e 2, per l'attuazione di programmi di sviluppo del trasporto pubblico locale ed il soddisfacimento di Accordi di Programma e di Servizio tra la Regione, le Aziende Pubbliche di trasporto e gli Enti Locali proprietari.

#### **Art. 4 (1)**

##### *Tariffa*

1. Per i biglietti di corsa semplice si applica la tariffa chilometrica n. 1 cl. 2°, ivi compresa la tariffa minima tassabile, vigente per le Ferrovie dello Stato S.p.A.-.

2. Gli adeguamenti disposti per le Ferrovie dello Stato S.p.A. si applicano anche alla tariffa chilometrica di cui al comma 1.

3. Per le autolinee di Grande Turismo e di interesse regionale si applica la tariffa chilometrica n. 1, cl. 1°, vigente per le Ferrovie dello Stato S.p.A.-.

4. Il prezzo degli abbonamenti è calcolato moltiplicando il prezzo di corsa semplice per ventisei corse per gli abbonamenti quindicinali, e per cinquanta corse per gli abbonamenti mensili, applicando agli importi così ottenuti lo sconto del 40%.

5. Per gli abbonamenti di cui al comma 4 il numero delle corse giornaliere è illimitato; il prezzo degli abbonamenti è arrotondato alle 100 lire superiori.

6. La Giunta Regionale può autorizzare, nell'ambito della relativa programmazione, sistemi di tariffe omogenee per esigenze di coordinamento e di integrazione tra servizi urbani, suburbani ed interurbani, ferroviari e funicolari, questi ultimi non a carattere turistico.

(1) articolo abrogato dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10

#### **Art. 5**

##### *Miglioramento rapporto ricavi/costo*

1. Per il miglioramento del rapporto tra ricavi e costi, la Giunta Regionale, nell'ambito della relativa programmazione, può autorizzare per singole linee suburbane ed interurbane, per tratte urbane di linee suburbane ed interurbane e per singole tipologie di titoli di viaggio, adeguamenti tariffari rispetto al sistema tariffario minimo.

2. E' fatto divieto alle Aziende di trasporto pubblico di applicare concessioni di viaggio gratuite o ridotte rispetto alla tariffa ordinaria che non siano espressamente previste dalla presente legge o da leggi della Regione Campania o dello Stato.

3. Le Province ed i Comuni, che intendono concedere a particolari categorie di cittadini titoli di viaggio gratuiti o ridotti, debbono corrispondere alle Aziende di trasporto pubblico le differenze tariffarie.

#### **Art. 6**

##### *Bagagli*

1. Il viaggiatore può portare con sé gratuitamente un solo bagaglio di dimensioni non eccedenti cm. 50 x 30 x 25.

2. Per ogni ulteriore bagaglio e per quelli che eccedono le dimensioni di cui al comma 1, il viaggiatore è tenuto a munirsi del biglietto, il cui prezzo deve corrispondere a quello del biglietto di corsa semplice previsto per la stessa distanza chilometrica.

#### **Art. 7**

##### *Vigilanza, accertamenti, visite e prove*

1. Agli accertamenti previsti all'articolo 16 della Legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, provvede il personale della Giunta Regionale, in servizio presso il Settore autolinee e vie di comunicazioni ed il Settore Fondo Nazionale Trasporti, munito di apposito distintivo ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 2 della Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, e di tessera di servizio rilasciata dall'Assessore regionale che ha la sovrintendenza dell'Area. La tessera di servizio ha validità annuale e può essere revocata anche prima della scadenza.

2. Per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e di accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 15 della Legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, e della Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, il processo verbale di accertamento delle violazioni viene redatto con le modalità e condizioni previste dalla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 30.

3. Il personale della Giunta Regionale, in servizio presso il Settore autolinee e vie di comunicazioni ed il Settore Fondo Nazionale Trasporti, effettua e partecipa, anche di concerto con i rappresentanti del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C.- e dei suoi Uffici periferici e di altri Enti pubblici, agli accertamenti e alle visite e prove funzionali, ai sensi del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980, per la concessione, costruzione ed esercizio dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale esercitati su gomma, ad impianti fissi ed a fune.

4. Gli oneri conseguenti all'impegno del personale in questione sono a carico delle Aziende e/o Gestioni, Enti ed Aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico.

5. La Giunta Regionale provvede a stabilire le modalità per l'acquisizione al bilancio delle competenze di cui al comma 4 e le modalità di pagamento al personale impegnato per il lavoro svolto fuori dal normale orario d'ufficio.

#### **Art. 8**

##### *Copertura finanziaria regionale per il ripristino dei residui disavanzi*

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 pari a lire 181 miliardi si fa fronte con l'assunzione di un mutuo decennale di corrispondente ammontare con la Cassa Depositi e Prestiti, poi denominata Cassa DD. PP., da estinguere con rate semestrali posticipate a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello della formale concessione del mutuo stesso, ai sensi del settimo comma

dell'articolo 5 D.L. 27 ottobre 1995, n. 444, coordinato con la legge di conversione 5 dicembre 1995, n. 539.

2. L'importo della prima semestralità è comprensivo degli oneri degli interessi di preammortamento.

3. Le rate di ammortamento di cui al comma 1 trovano capienza nella disponibilità delle risorse a libera destinazione, di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, con imputazione della quota interessi e di quella capitale agli appositi capitoli rispettivamente del titolo I e del titolo III dello stato di previsione della Spesa del Bilancio dell'esercizio finanziario 1999 e correlati stanziamenti per i successivi esercizi.

4. Qualora il mutuo di cui al comma 1 non venga concesso dalla Cassa DD. PP., la Giunta Regionale è autorizzata a contrarre mutui con Istituti di Credito allo scopo abilitati.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale indice bando di gara per la contrazione dei mutui.

#### **Art. 9**

##### *Abrogazioni*

1. La Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 9 avente ad oggetto:

“Disciplina e coordinamento tariffario dei servizi di trasporto di competenza regionale” è abrogata.

2. Il quinto comma dell'articolo 13 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40 è abrogato.

3. Sono abrogati il comma quinto ed il comma sesto dell'articolo 4 della Legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16, gli articoli 2,6,7,8 e 10 della Legge regionale 15 maggio 1984, n. 13, il primo comma dell'articolo 18 della Legge regionale 22 giugno 1993, n. 20, l'articolo 15 della Legge regionale 6 marzo 1995, n. 5, il secondo comma dell'articolo 11 della Legge regionale 29 aprile 1996, n. 9.

#### **Art. 10**

##### *Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Losco

---

(1) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall' art. 51, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (“Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania”).